



# COMUNE DI OLZAI

## AREA ECONOMICO FINANZIARIA

### DETERMINAZIONE N. 22 del 01/07/2021

PROPOSTA N. 402 del 01/07/2021

**OGGETTO:** PROROGA VIGENTE CONTRATTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO DELL'EVASIONE E RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI E ENTRATE COMUNALI IN SCADENZA IL 02 LUGLIO 2021 SOTTOSCRITTO CON C&C SRL.

**PREMESSO** che:

- con provvedimento del sindaco nr. 15/2020 è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Responsabile del Servizio Economico-Finanziario dell'Ente;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 27.05.2021 esecutiva, è stato approvato il Dup 2021/2023;
- con deliberazione di consiglio Comunale nr. 11 in data 27.05.2021 esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023;

**DATO ATTO** che l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto viene espletata dalla sottoscritta, in qualità di Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ai sensi dell'art. 5 della Legge 07.08.1990, n. 241 e di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 successive modifiche ed integrazioni e non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto d'interesse;

**RILEVATO** che;

- il servizio di gestione della riscossione ordinaria, di accertamento dell'evasione e di riscossione coattiva dei tributi e delle entrate comunali è affidata in concessione, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, alla società C&C Srl concessionaria del servizio per il periodo dal 23/06/2016 al 03/07/2018, giusto contratto Rep. n. 7/2016 stipulato in data 23/06/2016;
- che con deliberazione di Giunta Comunale nr. 52 del 26 giugno 2018 è stato stabilito di rinnovare alla società C. & C. S.r.l il contratto per l'affidamento in concessione del Servizio di Gestione ordinaria, di accertamento dell'evasione e di riscossione anche coattiva dei tributi e delle entrate comunali agli stessi patti e condizioni economiche e qualitative descritte nel capitolato d'onere approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario nr. 407/2014, con esplicita conferma della misura dei corrispettivi vigenti in forza del contratto Rep n.07/2016;
- che il servizio di gestione della riscossione ordinaria, di accertamento dell'evasione e di riscossione coattiva dei tributi e delle entrate comunali è affidata in concessione, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, alla società C&C srl concessionaria del servizio sino al 2 Luglio 2021, giusto contratto Rep. n. 2/2018 stipulato in data 03/07/2018;

**PRESO ATTO** che, in sintesi, il citato contratto rep. nr. 02/2018 si qualifica nei seguenti parametri economico-finanziari:

- riscossione ordinaria con un compenso ad aggio del 4,44%;
- attività di accertamento 20,72%;
- riscossione coattiva 8,88%;

sugli importi lordi riscossi, oltre l'I.V.A;

**DATO ATTO** che la società C. & C. S.r.l con sede in Margherita di Savoia (BT), attuale affidataria del Servizio di Gestione ordinaria, di accertamento dell'evasione e di riscossione anche coattiva dei tributi e delle entrate comunali, ha sempre svolto la prestazione a regola d'arte ed in modo ineccepibile, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato inizialmente per sei mesi sino al 31 luglio 2020 e successive proroghe, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili causati dal fenomeno epidemiologico del Covid 19.

**VISTI** i seguenti DPCM:

- 23 febbraio 2020, n. 6, “Disposizioni attuative del decreto-legge recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- 10 aprile 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato sulla GU serie generale n. 108 del 27/04/2020, le cui disposizioni sostituiscono quelle di cui al DPCM 10 aprile 2020, con efficacia fino al 17 maggio 2020;
- 17 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

**VISTE**, altresì, le varie ordinanze adottate dal Ministro della salute, dal Ministro dell'interno e dal Presidente della Regione Sardegna ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

**TENUTO CONTO** della situazione incerta, derivante dal fenomeno epidemiologico del Covid-19 che ha causato il blocco di tutte le attività di gestione dei tributi maggiori e dei relativi ricavi, fermo restando l'obbligo di assicurare il servizio di back e front office, a disposizione del cittadino, previa prenotazione telefonica, che ha gravato sull'equilibrio di bilancio del servizio, nonostante la previsione introdotta dall'art. 91, comma 1 del D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche dalla Legge n. 27/2020, secondo il quale “6-bis. *Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti*”;

**DATO ATTO:**

- che l'emergenza pandemica in atto ed i conseguenti provvedimenti emanati dalle autorità competenti, preordinati per il contenimento del virus Covid-19, si configurano come evento imprevedibile in relazione alla natura del negozio ed alle condizioni del mercato, che non dipendono da dolo e/o colpa di alcuna delle parti contrattuali, da cui ne deriva la piena legittimazione della rinegoziazione;
- la riduzione degli incassi comporta una grave incidenza sull'equilibrio economico della gestione e la necessità di un intervento “*riequilibratore*” mediante la revisione delle condizioni pattuite, posto che la situazione di squilibrio è palesemente riconducibile a fatti esterni, non prevedibili, e sicuramente non riconducibili al concessionario, così come previsto dall'art. 165 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti);

**DATO ATTO:**

- Che, come da consolidata giurisprudenza, per “*forza maggiore si intende un impedimento oggettivo non imputabile, anche a titolo di colpa, inevitabile e imprevedibile*”, quale è stata la pandemia da Covid – 19 e che l'art. 56 del D.L. 18/2020, ha disposto che l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
- Che, anche l'art. 106, comma 1 lettera c), punti 1) e 2) del D.Lgs. 50/2016, prevede la modifica del contratto a seguito di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità, quali sono state le disposizioni normative che hanno imposto la sospensione dell'attività di accertamento (D.L. Rilancio, D.L. 129/2020, D.L. 3/2021, etc.).
- Che la Relazione tematica n. 56 del 8 luglio 2020 della Corte di Cassazione recante “*Novità normative sostanziali del diritto “emergenziale” anti-Covid 19*”, in ambito contrattuale e concorsuale tra l'altro, precisa: “*Proprio la portata sistematica della buona fede oggettiva nella fase esecutiva del contratto ex art. 1375 c.c. assume assoluta centralità, postulando la rinegoziazione come cammino necessitato di adattamento del contratto alle circostanze ed esigenze sopravvenute. La correttezza è suscettibile di assolvere, nel contesto dilaniato dalla pandemia, la funzione di salvaguardare il rapporto economico sottostante al contratto nel rispetto della pianificazione...*”;

**CONSIDERATO** che l'impedimento oggettivo di cui alla sopra richiamata giurisprudenza è determinato dalla adozione di una serie di provvedimenti normativi adottati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid – 19, che l'organizzazione Mondiale della Sanità ha valutato come emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**RILEVATO** che le conseguenze indotte dall'emergenza sanitaria, con particolare riguardo al lock-down e alle esenzioni/sospensioni introdotte dalla normativa per agevolare i contribuenti, hanno fatto registrare un'alterazione sinallagmatica del rapporto tra società e comune così come la contrazione del gettito fiscale e la riduzione dei flussi di cassa;

**ACCERTATO** che gli effetti della crisi economica ragionevolmente si protrarranno nel corso dei prossimi anni generando un ridotto gettito tributario e, pertanto, i flussi conseguenti alle attività di controllo e recupero svolte nel corso dei prossimi anni consentiranno sia al comune che alla ditta di conseguire il riequilibrio finanziario alterato dal dissesto economico derivante alla crisi economico-sociale in corso;

**VERIFICATO** che in attesa della completa quantificazione e assegnazione dei contributi statali compensativi per il minor gettito tributario legato al calo delle entrate locali, gli atti di sospensione e di rinvio delle proprie scadenze tributarie, al fine di dare un segnale concreto per il rilancio e a sostegno dell'economia locale, costituiscono azioni che vanno attentamente valutate per non compromettere gli equilibri finanziari dell'Ente; Nello specifico, si dovrà tener conto dei seguenti aspetti principali:

- **tassa rifiuti:** pur con molte attività chiuse, il servizio è comunque svolto sul territorio e deve essere pagato ai gestori. Proroghe di termini di versamento provocano una pericolosa esposizione finanziaria per l'ente;
- **Imu:** pur se è troppo presto per fare previsioni, non sapendo quanto ancora durerà l'emergenza, è certo che molte attività commerciali e produttive avranno difficoltà ad onorare le scadenze;
- **Tosap:** la diminuzione dipenderà dal perdurare dell'emergenza,
- **Addizionale comunale:** la riduzione prevista dal differimento dei termini di versamento è abbastanza marginale;

**PRESO ATTO** che è necessario intervenire con delle misure correttive al fine del ripristino dell'equilibrio del piano economico finanziario a favore dell'ente e della ditta allo scopo di salvaguardare gli investimenti realizzati, considerata la situazione incerta in quanto, a causa dei provvedimenti adottati e vigenti, la Ditta ha dovuto sospendere ogni attività accertativa, dapprima fino al 31 maggio 2020, poi, con il Decreto "Rilancio", al 30 settembre 2020, successivamente ancora con un generale esonero dell'attività di accertamento e si prefigura un nuovo anno fiscale votato a sospensioni e a limitazioni operative (D.L. n. 3 del 15.01.2021, n. 7 del 30.01.2021, D.L. 99/2021) nonché ad agevolazioni, fino alla esenzione di varie categorie di contribuenti, con l'obbligo per l'impresa di mantenere comunque grossi costi di investimento in termini di hardware, software, personale dipendente per l'attività di back office e di front office;

**POSTO** che si rende necessario una rideterminazione delle condizioni di equilibrio del rapporto tra le parti per ristabilire il sinallagma contrattuale tra concedente e concessionario e fare una previsione su dati certi e oggettivi riferiti all'esecuzione del contratto in scadenza attraverso l'allungamento dei termini contrattuali per evitare di riconoscere indennizzi e ristori di sorta alla Società;

**CONSIDERATO** inoltre che secondo il disposto dell'art.1, commi dall'816 all'847, della legge 27 dicembre 2019 n.160 (Legge di Bilancio 2020), a decorrere dal 1° gennaio 2021, i tributi in oggetto – imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni - dovranno confluire in un "Canone unico" assieme al Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap);

**VISTO** in tal senso il disposto della Legge di Bilancio 2020, in merito all'istituzione del menzionato "canone unico", che di seguito si riproduce:

- art.1 comma 816 secondo il quale: "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi";

- art.1, comma 846 secondo il quale: "Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. Le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove

modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante”;

**VISTA** la proposta avanzata dalla società C. & C. S.R.L., con nota acquisita al protocollo comunale in data 18 dicembre 2020 al n.4608/IV-3, con la quale la sopracitata società ha formalizzato una richiesta di rinegoziare il contratto in scadenza per la gestione dei tributi comunali, attraverso l'allungamento della durata contrattuale, sulla base dell'articolo 106 del codice degli appalti, al fine di assicurare le condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dovute all'emergenza Covid-19, qualificabile quale evento di forza maggiore tutt'ora vigente;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 23.06.2021 avente ad oggetto: “Emergenza Covid-19: Proroga del vigente contratto sottoscritto con la ditta C&C Srl relativo alla concessione del servizio di accertamento e riscossione ordinaria, di accertamento dell'evasione e di riscossione coattiva dei tributi e delle entrate comunali in scadenza il 02 luglio 2021. Atto di indirizzo”;

**RITENUTO**, pertanto, opportuno provvedere in merito e rinegoziare il contratto in essere, relativamente alla gestione dell'attività di riscossione ordinaria, di accertamento dell'evasione e di riscossione coattiva dei tributi e delle entrate comunali, attraverso l'allungamento della durata contrattuale e comunque fino al 31 Dicembre 2022, agli stessi patti e condizioni del contratto principale Rep. nr. 02/2018;

**CONSIDERATO** che il CIG di riferimento del presente affidamento è il Z14122998E

**VISTO** il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011;

**ACCERTATA** la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., approvato con D. Lgs 267/2000;

**ACCERTATA**, altresì, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

**ATTESA** la necessità di provvedere in merito;

## **DETERMINA**

Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di rinegoziare il contratto in corso con la società C & C S.r.l., con sede legale ed amministrativa in Margherita di Savoia (BT), Via Barletta n. 63, C.F.-P.Iva 07057670726, Rep. n. 02/2018 del 03 Luglio 2018 attraverso l'allungamento della durata contrattuale e comunque fino al 31.12.2022, agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di dare atto che non sussistono in capo al Responsabile Unico del Procedimento ed al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario cause di conflitto di interesse anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della L. n. 241/90 e s.m.i, come introdotto dall'art. 1 comma 41 della L. n. 190/2012 e che non sussiste la potenziale influenza legata ad un interesse finanziario di tipo diretto o indiretto nell'ambito del presente affidamento secondo l'art. 42 comma 2 del D.Lgs n. 50 del 2016;

Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dal D.Lgs. 33/2013;

Di depositare copia originale della presente Determinazione all'Ufficio Segreteria per l'archiviazione nel fascicolo delle Determinazioni del 2021.

---

### **VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui

controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 402 del 01/07/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **SEDDA ALESSANDRA** in data **01/07/2021**

---

#### **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 402 del 01/07/2021** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **SEDDA ALESSANDRA** il **01/07/2021**.

---

#### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 514**

Il 05/07/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **317 del 01/07/2021** con oggetto

**PROROGA VIGENTE CONTRATTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO DELL'EVASIONE E RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI E ENTRATE COMUNALI IN SCADENZA IL 02 LUGLIO 2021 SOTTOSCRITTO CON C&C SRL.**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **SEDDA ALESSANDRA** il **05/07/2021**